

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

anno giudiziario
2017

inaugurazione
27 febbraio 2017
Centro Pastorale Card. Urbani
Venezia (Zelarino)

organico del Tribunale
relazione del Vicario giudiziale
relazione del
prof. Ejeh dr. don Benedict Ndubueze
dati statistici attività 2016

Testo aggiornato al 01 marzo 2017



T. E. R. Triveneto

via Visinoni 4/C - 30174 Venezia - Zelarino ☎ 041.5464.470

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.20

Tribunale Apostolico della Rota Romana

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.02

T. E. R. Flaminio

via Del Monte, 3 – 40126 Bologna ☎ 051.238.800

T. E. R. Lombardo

piazza Fontana, 2 – 20122 Milano..... ☎ 028.556.223

RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

Mons. Adolfo Zambon^(*)

Eccellenze Reverendissime,
Ministri e operatori del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto,
Gentili Signore e Signori,

Con animo grato inizio questo incontro di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto, ringraziando della loro presenza e attenzione S.E. mons. Dino De Antoni, Vescovo delegato per il Tribunale regionale, che con dedizione e impegno segue l'attività del Tribunale e i suoi appuntamenti tradizionali, e S.E. mons. Pierantonio Pavanello, Vescovo di Adria-Rovigo, del quale tutti ricordiamo la passione e la competenza con la quale ha vissuto e svolto il suo ministero come giudice e vicario giudiziale diocesano. Porto i saluti di S.E. mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia e Moderatore del Tribunale, che non ha potuto essere presente, per impegni impreveduti, a questo incontro, e che segue sempre con attenzione il Tribunale regionale. Ringrazio anche i Vescovi che, per impegni pastorali già assunti, non hanno potuto essere qui presenti stamattina e hanno quindi inviato un loro messaggio; in particolare menziono S.E. mons. Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo-Vescovo di Trieste, e S.E. mons. Gianfranco Agostino Gardin, Arcivescovo-Vescovo di Treviso.

Saluto e ringrazio in anticipo per la sua disponibilità e competenza il Relatore di questa giornata, il prof. Benedict Ejeh, professore stabile presso la Facoltà di diritto canonico San Pio X in Venezia e giudice del nostro Tribunale. La relazione che terrà durante questo incontro collega tra loro tre attenzioni particolari: la sua attività di insegnamento (uno spunto per chiedergli la relazione di stamattina è un corso seminariale che ha tenuto presso la Facoltà sul tema *Matrimonio e fede*); il discorso del Santo Padre Francesco alla Rota romana dello scorso 21 gennaio, che ha avuto per tema il «rapporto tra fede e matrimonio, in particolare sulle prospettive di fede insite nel contesto umano e culturale in cui si forma l'intenzione matrimoniale»; l'art. 14 delle *Regole procedurali* annesse al motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, il quale, tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve, menziona «quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà», aspetto questo che spinge

(*) Vicario giudiziale del TERT

a riflettere in modo ampio sul rapporto tra fede e sacramento del matrimonio. Il suo contributo ci sarà certamente utile e prezioso nel nostro operare nel Tribunale ecclesiastico.

Un saluto particolare desidero rivolgere a mons. Massimo Mingardi, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale flaminio, che da poco ha iniziato questo servizio con la competenza e precisione che lo caratterizza. Saluto inoltre mons. Erasmo Napolitano, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale campano, qui presente assieme al cancelliere Sergio Marrama e al responsabile dell'ufficio amministrativo Pietro De Lorenzo. Mons. Napolitano è inoltre Presidente dell'Associazione Canonistica Italiana, il cui Congresso canonistico annuale lo scorso anno si è svolto a Udine e ha avuto come tema *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. Anche il Congresso di quest'anno, che si svolgerà a Pescara, avrà una tematica concernente il processo matrimoniale e l'approfondimento della riforma dei processi di papa Francesco. Saluto poi don Ettore Signorile, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale piemontese, e mons. Vincenzo Varone, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale calabro, che hanno voluto essere presenti quest'anno al nostro incontro. Li ringrazio per la presenza e la condivisione della riflessione di questi mesi sulle modalità migliori per recepire -nelle diverse situazioni- i criteri di fondo e le disposizioni della nuova normativa.

Un cordiale saluto a tutti voi, che avete accolto l'invito a questo appuntamento annuale: vicari giudiziali aggiunti, vicari giudiziali diocesani, giudici, difensori del vincolo, patroni stabili, avvocati, uditori, cultori di diritto canonico.

La vita del Tribunale

Il presente incontro di inaugurazione, svolto nei primi mesi dell'anno come è abituale, è l'occasione in cui ricordare anzitutto alcuni avvenimenti che riguardano la vita del Tribunale e delle persone che vi prestano il loro lavoro e la loro collaborazione. Molti sono gli eventi accaduti nell'ultimo anno. Ricordiamo quelli che ci sono pervenuti, e chiediamo la cortesia di darci tempestiva comunicazione di altri eventi, in modo da poterli segnalare. È non solo opportuno, ma anche gradito, far presenti nel corso dell'anno gli eventi principali che ci coinvolgono, sia per un tempestivo sapere, sia per ricordarci vicendevolmente al Signore, nelle vicende lieti e tristi che qualcuno di noi si trova a vivere. Ricordiamo anzitutto nella preghiera mons. Luigi Mattiello, Giudice del nostro Tribunale, che ci ha lasciati il 10 gennaio scorso.

Facciamo le condoglianze a don Alberto Albertin per la perdita della mamma nel mese di ottobre, al dr. Piero Luigi Frattin per la perdita

del fratello nel mese di dicembre, a don Giuseppe Siviero per la perdita della mamma ai primi di febbraio, al dr. Marco Caccin per la perdita della mamma il 16 febbraio scorso, alla dr.ssa Carlotta Malerba per la perdita del papà a maggio e alla rag. Carla Tracco per la perdita della mamma sempre nel mese di maggio, all'avv. Elisabetta De Septis per la perdita della suocera nel mese di settembre, all'avv. Giuliana Ferrarini per la perdita della mamma sempre nel mese di settembre.

Ricordando gli eventi lieti, rivolgiamo le nostre congratulazioni all'avv. Andrea Favaro per la nascita della secondogenita Miriam Anastasia Angela il 13 agosto scorso, all'avv. Maria Cristina Bresciani per la nascita di Matteo il 5 novembre scorso, all'avv. Angela Toffoli per la nascita della secondogenita Agata il 13 novembre scorso e all'avv. Alberto Quagliotto per la nascita di Anna e Bianca il 21 dicembre scorso.

Menzioniamo inoltre come ha terminato il suo ufficio di Difensore del Vincolo dr. don Josef Torggler, della diocesi di Bolzano-Bressanone, che ringraziamo per l'opera finora prestata e che presterà portando a termine le cause a lui assegnate. Rivolgiamo le nostre congratulazioni ai nuovi giudici: il dr. don Benedict Ndubueze Ejeh, docente alla Facoltà di diritto canonico San Pio X in Venezia, il dr. don Enrico Massignani, della diocesi di Vicenza, e don Ignazio Sudoso, della diocesi di Gorizia. Le nostre congratulazioni per la nomina a Difensori del Vincolo al dr. don Gabriele Battistin, della diocesi di Verona, al dr. don Pierpaolo Dal Corso, della diocesi di Venezia, al dr. don Damiano Ruben Elmisi Ilari, della diocesi di Bolzano-Bressanone, e a don Marco Gasparini, della diocesi di Vicenza.

Congratulazioni anche agli avvocati Mariateresa Cei (VE), Stefano Morosini (VE), Fabrizio Nicodemo (VE) e Caterina Zanini (TV) per l'ammissione nell'elenco degli Avvocati di prima esperienza.

L'attività del Tribunale

L'anno appena trascorso è stato caratterizzato da un notevole impegno profuso da parte di tutti per recepire e attuare le istanze di fondo della riforma dei processi di nullità matrimoniale attuata da papa Francesco con il motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* per la Chiesa cattolica di rito latino. Gli incontri svolti in particolare nel mese di ottobre, suddivisi per tipologie di operatori del Tribunale, sono già stati un luogo significativo di confronto e di studio. Trascorso più di un anno dalla sua entrata in vigore, penso sia opportuno ritornare su alcuni aspetti salienti, quasi per "fare il punto della situazione" e cercare insieme di intravedere la strada che ci rimane ancora da compiere.

Anzitutto ricordiamo il significato della presenza dei tribunali ecclesiastici nella Chiesa e lo scopo del nostro operato: la salvezza delle anime, che già il can. 1752, a conclusione del Codice di diritto canonico, ricorda

«deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema». Questo ritorna in modo esplicito nelle prime righe del motu proprio *Mitis Iudex*: il processo per il riconoscimento della nullità matrimoniale «è stato sempre fatto avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime, giacché la Chiesa [...] è un disegno divino della Trinità, per cui tutte le sue istituzioni, pur sempre perfettibili, devono tendere al fine di comunicare la grazia divina e favorire continuamente, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, in quanto scopo essenziale della Chiesa». E inoltre: «È quindi la preoccupazione della salvezza delle anime, che – oggi come ieri – rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del diritto, a spingere il Vescovo di Roma ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana. Alimenta la spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati». Anche il n. 244 dell'esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* esprime questo desiderio di Papa Francesco – e assieme a Lui dei Padri sinodali – di avvicinare ulteriormente i fedeli e l'operato dei Tribunali ecclesiastici. Si tratta di un principio di *prossimità*, sul quale già si era accennato lo scorso anno nella medesima occasione dell'anno giudiziario, che richiede di essere declinato a un triplice livello:

- a) Anzitutto si indica la vicinanza reale tra fedele e giudice. Questo comporta l'accessibilità della sede del Tribunale per il fedele, l'uso di un linguaggio accessibile e comprensibile alle persone, specie se non esperte in materia giuridica, l'inserimento nella pastorale matrimoniale e familiare ordinaria e nel percorso di accompagnamento e discernimento di cui RP 1-5.
- b) In secondo luogo, si richiede una attenzione particolare verso la parte convenuta, che – se non ha sottoscritto il libello e non si fa assistere da un patrono – si presume essere meno informata e preparata al procedimento canonico.
- c) Infine c'è una *prossimità* ulteriore tra il fedele, il Vescovo e la diocesi in cui i fedeli (le due parti chiamate a intervenire nel procedimento) hanno il domicilio e/o vivono una esperienza ecclesiale significativa. Si tratta di un aspetto rilevante non solo nel processo *brevior*, ma anche in ogni procedimento di nullità del matrimonio.

A partire da quanto appena esposto, possiamo ripercorrere, seppure solo per accenni, alcuni elementi salienti del procedimento canonico e della modalità di recezione della riforma dei processi di nullità.

La riforma dei processi di nullità ha comportato una maggiore conoscenza di tale realtà nella vita della Chiesa. Non sempre le informazioni giunte ai fedeli sono corrette o adeguate; alcune distorsioni sono state presenti. È comunque indubitabile che anche in tal modo alcune persone sono venute a conoscenza di questo strumento pastorale della Chiesa, che prima era loro sconosciuto. Nell'anno appena trascorso in molte diocesi si è rafforzato il dialogo e la collaborazione tra operatori del Tribunale e pastorale familiare diocesana, venendo incontro all'auspicio dell'articolo 2 delle *Regole procedurali*, secondo cui l'indagine pregiudiziale o pastorale trova la sua collocazione nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria. Si tratta di una collaborazione ancora da approfondire, che tuttavia, a mio avviso, sta già offrendo degli esiti positivi nel favorire una corretta conoscenza della dottrina e della disciplina della Chiesa nell'ambito matrimoniale e processuale. Inoltre aiuta a evidenziare il ruolo pastorale del procedimento canonico, di ascolto, accompagnamento, discernimento, che vede coinvolti anzitutto coloro che svolgono un servizio di prima consulenza e in modo significativo gli avvocati, ai quali è chiesto di unire alla necessaria e presente competenza professionale la sensibilità umana, pastorale ed ecclesiale.

In tale contesto di prossimità e di vicinanza ai fedeli, da pochi mesi abbiamo iniziato a sperimentare nel nostro Tribunale la diffusione della consulenza gratuita per i fedeli che lo richiedono, dopo presentazione della richiesta alla Cancelleria del TERT. Molti avvocati iscritti all'albo e avvocati di prima esperienza (sono 51 su un totale di 80, esclusi i patroni stabili) si sono resi disponibili a questo ulteriore servizio che è stato loro richiesto; li ringrazio. Si tratta di un piccolo segno di attenzione ai fedeli – taluni in difficoltà economica – che non possono accedere facilmente al servizio di consulenza promosso dai patroni stabili.

Questa attenzione, unita alla possibilità di chiedere il gratuito patrocinio e la rateizzazione/riduzione/esenzione dalla tassa processuale, rende accessibile a tutti il Tribunale ecclesiastico, indipendentemente dalla situazione economica: nessuno viene escluso dalla possibilità di chiedere la nullità del proprio matrimonio per motivi economici.

Circa i patroni stabili, è in corso una riflessione sulla loro presenza nelle diverse diocesi. Da più di un anno abbiamo due patroni stabili (invece dei tre che c'erano in precedenza); alla fine di giugno, salvo eventuali proroghe, cesserà il suo incarico l'avv. Michele Panajotti. Si tratterà di vedere come ripensare al loro servizio, restando in attesa

del testo delle *Norme sul regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale*, che sono allo studio dei Vescovi italiani.

La vicinanza dei fedeli al Vescovo e alle diocesi si rende manifesta nella possibilità di introdurre il libello al Tribunale regionale tramite il Vicario giudiziale diocesano. Tale possibilità intendeva favorire la vicinanza tra i fedeli e il Tribunale, tramite la possibilità di un colloquio con il Vicario giudiziale diocesano sia sugli aspetti giuridici della causa, sia su temi pastorali e collegati alla vita di fede e all'inserimento ecclesiale. Non ho riscontri precisi se così avviene realmente, e quindi se questa modalità di presentazione del libello favorisca realmente quella vicinanza auspicata nella riforma del processo di nullità.

Evidenzio qui un aspetto di particolare rilevanza, che riguarda anzitutto la stesura del libello, ma, a livello generale, tutte le fasi del processo canonico, e quindi tutti gli operatori del Tribunale. In tal senso si richiama l'importanza di porre quelle iniziative e avvertenze che siano di reale aiuto per le persone a percepire il procedimento per quello che è realmente: una ricerca comune della verità, non un sentirsi "chiamato in causa" e "accusato". Si ricorda inoltre che il rinnovato can. 1676 prevede un secondo eventuale invito al coniuge convenuto che non abbia manifestato la sua posizione riguardo alla domanda di nullità, invito finalizzato primariamente al suo contributo alla conoscenza della verità da parte del giudice. Già Benedetto XVI, nell'allocuzione agli uditori della Rota romana del 28 gennaio 2006, evidenziava come «Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità». Notava poi come «lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione». Infatti, «Nessun processo è a rigore *contro* l'altra parte, come se si trattasse di infliggerle un danno ingiusto. L'obiettivo non è di togliere un bene a nessuno, bensì di stabilire e tutelare l'appartenenza dei beni alle persone e alle istituzioni».

Mi sono permesso di citare ancora questo discorso di papa Benedetto XVI per ricordare come la fase di consulenza, la stesura del libello, la conduzione dell'istruttoria e la stessa stesura (e successiva recezione) della sentenza deve essere animata da questo spirito e da questa attenzione. In altre parole, la consulenza dovrebbe portare a non incrementare la litigiosità talora presente tra i due coniugi, ma ad aiutare a comprendere come lo scopo del processo, per usare un linguaggio non

giuridico, è quello di chiedere alla Chiesa, nella quale ci si è sposati, di valutare la scelta compiuta: era un vero matrimonio per la Chiesa (avendo quindi una prospettiva che va oltre la singola persona), oppure non è mai esistito (al di là della buona o cattiva fede dei nubendi)?

La stesura del libello, poi, dovrebbe riportare quei fatti (non giudizi morali che talora possono emergere o essere compresi come tali dalla scelta di alcune parole o aggettivi) utili per la presentazione della domanda di nullità, avendo sempre a cuore la preoccupazione di facilitare la partecipazione della parte convenuta al procedimento. Solo così si facilita il procedimento e si rende di conseguenza un servizio alle persone. Ricordiamo poi che il libello viene spedito alla parte convenuta, e altri possono leggerlo, con le conseguenze che talora questo comporta.

Le medesime attenzioni nella scelta delle parole e in un atteggiamento di ricerca umile della verità dovrebbe poi caratterizzare l'attività del giudice istruttore. In particolare, la vicinanza ai fedeli è facilitata dalla prassi pluridecennale del Tribunale triveneto delle sezioni istruttorie presenti nelle diocesi dove vi sono istruttori e uditori, e dalla preferenza, nella composizione dei collegi giudicanti, di giudici provenienti dalle diocesi delle parti o ad esse vicine. Questo, infatti, ha favorito in questi anni una vicinanza anche ecclesiale e culturale tra giudici e parti presenti nel procedimento. È una ricchezza che speriamo di continuare a valorizzare, proprio perché si pone in linea con quella prossimità e attenzione alle persone che spesso viene richiamata.

Anche nella stesura delle sentenze viene chiesto di usare un linguaggio attento alle persone (evitando valutazioni o giudizi impropri, che esulano dalla causa o che sono di per sé superflui), comprensibile dalle medesime e capace di far loro capire i motivi della decisione presa dai giudici. Questo non è sempre facile, sia per il poco tempo a disposizione di molti ponenti, sia perché non deve venire meno la coerenza del ragionamento e la risposta necessariamente giuridica da dare alla domanda di nullità presentata.

Ci si è chiesti, nel corso dell'anno appena trascorso, come comunicare alle parti la sentenza dei giudici, salvaguardando da un lato la necessaria certezza della pubblicazione della sentenza, in modo che non vi siano dubbi – specie per una sentenza affermativa – sulla decorrenza dei termini per l'appello e, in mancanza di questo, sul decreto esecutivo, e dall'altro prestando attenzione alla delicatezza degli argomenti trattati. Inizialmente quindi si è deciso, assieme ai Vicari giudiziali aggiunti, di inviare copia della sentenza al patrono e alla parte non assistita dal patrono. Tuttavia, a fronte di alcuni inconvenienti che questa prassi poteva presentare, e confrontatisi con altri Tribunali ecclesia-

stici regionali italiani, nel mese scorso si sono posti ulteriori cambiamenti, che prevedono la possibilità alla parte non assistita da un patrono di chiedere copia della sentenza entro un termine perentorio stabilito e comunicato. Questo potrebbe comportare delle dilazioni dei tempi prima dell'eventuale decreto esecutivo (qualora la parte chieda copia della sentenza), ma sembra garantire maggiormente dal rischio di una divulgazione impropria di quanto scritto nella sentenza e necessario per motivare la decisione presa. Come si nota, la recezione delle novità presenti nel processo matrimoniale richiede talvolta degli approfondimenti e cambiamenti nella prassi. È un segno, mi sembra, di come non si possa dare per scontata e facile l'acquisizione dei nuovi canoni codiciali riguardanti il libro VII del Codice.


Infine, una parola sulla tempistica. Nell'anno appena trascorso sono state recepite le novità del processo canonico, con le innovazioni necessarie, senza per questo bloccare il lavoro delle sezioni istruttorie e dei collegi giudicanti. Si è trattato, come penso comprensibile, di un lavoro molto intenso e attuato in quasi tutte le sedi istruttorie. Resta ancora del lavoro per fare in modo che tutte le sezioni istruttorie abbiano la giusta celerità nello svolgimento del processo; il mio augurio (e speranza) è di riuscire a superare questa situazione entro pochi mesi.

I dati statistici


Premetto alla presentazione dei dati statistici, un ringraziamento particolare al personale della Cancelleria del Tribunale, per il lavoro svolto nell'anno trascorso, oltre che in queste settimane, per predisporre i dati statistici.

In allegato al testo sono riportati i dati statistici dell'attività del Tribunale nell'anno 2016. Riprendiamo solo i dati principali.


Nel corso del 2016 sono stati introdotti 207 libelli. Si nota un aumento rispetto agli ultimi anni; è difficile dire se si tratti di una inversione di tendenza rispetto alla diminuzione degli ultimi anni, oppure se vi sia una maggiore conoscenza e sensibilità dei fedeli rispetto al Tribunale ecclesiastico. I primi due mesi nell'anno in corso confermano questo trend positivo. Infatti, fino al 20 febbraio sono stati presentati 29 libelli, provenienti dalle diocesi di Adria-Rovigo (uno), Bolzano-Bressanone (uno), Concordia-Pordenone (uno), Padova (cinque), Trento (uno), Treviso (tre), Trieste (due), Udine (tre), Venezia (due), Verona (tre), Vicenza (sette). Prendiamo atto volentieri, al di là del carico di lavoro che comporta, di questo incremento.



Il numero delle cause decise (le cui sentenze sono quasi tutte state pubblicate) è diminuito in modo significativo rispetto agli ultimi anni, come si nota nel grafico sottostante. Infatti son state terminate 133 cause, di cui due trattate con processo *brevior* e decise affermativamente. Le ragioni di questa diminuzione di cause concluse sono molteplici. Questo in parte dipende dal considerare concluse non più le cause decise con la sessione di voto, ma quando la sentenza è stata pubblicata alle parti. In parte dipende anche dal carico di lavoro dei singoli ponenti, che spesso hanno altri incarichi in diocesi. Inoltre influisce una certa conflittualità tra le parti, che rende più difficile la fase istruttoria e chiede spesso un supplemento di indagine istruttoria che dilaziona i tempi del processo. Non si può dimenticare infine il numero significativo di cause terminate in cui la parte convenuta è stata dichiarata assente: 25 su 133 cause terminate. È quasi una causa su cinque.



La conseguenza di questi due dati (libelli presentati e cause terminate) è l'aumento delle cause pendenti, ossia che sono ancora in attesa di una sentenza di primo grado, che anche quest'anno superano il doppio delle cause concluse.



Per quanto riguarda le cause trattate con processo *brevior*, nel 2016 ne sono state concluse due. Di un'altra causa era già conclusa l'istruttoria e la sentenza è stata pubblicata nelle settimane scorse. Una quarta causa è stata ammessa al processo *brevior* nelle scorse settimane. L'esperienza di questa modalità processuale è positiva. Le prime risultanze, pur nelle poche cause trattate, consentono di evidenziare in positivo il coinvolgimento dei Vescovi e la percezione, da parte delle persone coinvolte, dell'attenzione particolare della Chiesa verso la loro situazione. Anche la necessità che la richiesta sia presentata da entrambe le parti oppure da una di esse con il consenso dell'altra sottolinea la tensione di entrambe le parti alla ricerca della verità e il desiderio di superare le divisioni presenti tra di loro; è a mio avviso un modo in cui si rende visibile quella *via caritatis* che papa Francesco indica come prima legge dei cristiani (cf *Amoris laetitia* n. 306). Lo svolgimento della fase istruttoria fa emergere a mio avviso una attenzione particolare: non solo le parti devono concordare nel chiedere il processo *brevior* e non solo la nullità deve essere evidente; serve anche che la modalità istruttoria (la sessione unica e la verbalizzazione *sommatoria*) renda possibile far emergere tutti gli aspetti necessari per la prova del capo di nullità e per il raggiungimento della necessaria certezza morale, e che le persone interessate accettino di non voler dire tutto quanto riguarda la propria vicenda, ma si concentrino solo sugli aspetti

essenziali chiesti dall'istruttore. In taluni casi, infatti, la raccolta delle prove – anche a fronte di una nullità che potrebbe sembrare evidente – richiede un tempo prolungato e alcune attenzioni che sono possibili solo nel processo ordinario.

Circa la tempistica dei processi finora svolti, la loro durata media tra la presentazione del libello e la pubblicazione della sentenza è stata di 5 mesi circa. Si deve tuttavia osservare che tutte le cause finora trattate con processo *brevior* hanno avuto delle particolarità: l'ammissione di un solo capo di nullità invece dei due indicati nel libello; la necessità di sentire un teste tramite rogatoria; l'ammissione di prove informatiche e di ulteriori prove presentate poco prima del termine della sessione unica. Nella fattispecie non ancora conclusa, ci sarà un ritardo dovuto alla mancata comunicazione del cambio di indirizzo della parte che accedeva alla richiesta di processo *brevior*.

Al termine di questa presentazione desidero ringraziare tutti gli operatori del Tribunale per l'impegno profuso nell'ultimo periodo per recepire le novità introdotte dal motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e per favorire una corretta conoscenza nello svolgimento del processo canonico. Si tratta di un modo concreto e, ritengo, efficace, di vivere quella vicinanza ai fedeli e quel servizio ecclesiale proprio del Tribunale ecclesiastico.

RELAZIONE

Prof. Don Benedict Ndubueze Ejeh (*)

La relazione tra fede e sacramento a partire dall'art. 14 delle Regole procedurali del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

1. Introduzione

Recita l'articolo 14 delle *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale* secondo la recente riforma legislativa di Papa Francesco *Mitis Iudex Dominus Iesus* sul processo matrimoniale canonico¹: «Tra le circostanze che possono consentire la trattazione delle cause di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà». La presente relazione intende approfondire la portata di questa nuova regola procedurale del *processus matrimonialis* ed il suo significato all'interno del perenne dibattito circa il rapporto tra fede e sacramento matrimoniale, nel tentativo di cogliere possibili elementi per comporre un utile quadro ermeneutico-giurisprudenziale riguardante tale argomento.

Circa il valore giuridico attribuibile all'elenco casistico esemplificativo che annovera le cosiddette *circostanze che possono consentire la trattazione delle cause di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve*, tra cui la mancanza di fede, che può causare la simulazione o indurre all'errore che determina la volontà matrimoniale, si ribadisce la linea interpretativa, ritenuta la più valida, che vede in nell'elenco semplicemente delle «circostanze che possono essere indizio e, se accertate, elemento di prove di [...] nullità [...] da interpretarsi alla luce della dottrina e della giurisprudenza rotale»². Non si tratta dunque di capi di nullità matrimoniale. Supera quindi il senso del provvedimento normativo, l'interpretazione che ritiene aprioristicamente queste circostanze

(*) Professore alla Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia e giudice del TERT

¹ In seguito "la riforma MIDI".

² A. GIRAUDO, «La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo breve», in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, Milano 2016, 58.

essere «*elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale*»³, giacché non indicano sempre e comunque un vizio del consenso matrimoniale, ma solo fatti a cui possono corrispondere o meno situazioni di invalidità matrimoniale. Non vanno trattate perciò come «circostanze di fatti e di persone le quali, avvalorate da testimonianze o documenti, rendono manifesta la nullità»⁴, come si legge in una delle prime sentenze pubblicate sul *processus brevior*. Se fossero di per sé indizi o segni manifesti di nullità basterebbe una conferma della loro incidenza sul matrimonio contestato per dichiararlo nullo; invece si deve accertare il loro reale concorso nel viziare la volontà matrimoniale per stabilire l'efficacia invalidante del loro influsso sul consenso dei nubendi. Del resto, la mancanza di fede, come gli altri casi elencati, consta formalmente nel testo normativo in esame come circostanza che *può* (ma non deve necessariamente) generare simulazione o errore che determina la volontà, e solo nella misura in cui provoca questi (o altri) capi di nullità può ritenersi giuridicamente rilevante per il processo di nullità matrimoniale.

Fatta questa premessa è opportuno ricordare brevemente il contesto immediato del provvedimento oggetto di questo intervento per collocare meglio il presente discorso.

Si conserva ancora viva memoria del polverone sollevato dal Cardinal Walter Kasper con la sua relazione al Concistoro Straordinario dei Cardinali tenutosi il 20 e 21 febbraio 2014 in preparazione dei sinodi sulla famiglia. Il Cardinale, parlando in quella occasione della spinosa questione riguardante la situazione ecclesiale dei divorziati risposati, metteva in luce, tra altri problemi, il contesto attuale della cristianizzazione della società in cui i fedeli stabiliscono e vivono il loro matrimonio. Sulla premessa che il matrimonio come sacramento della fede presuppone la fede e l'accettazione delle caratteristiche matrimoniali peculiari dell'unità e l'indissolubilità, egli si domandava se si debba ancora «presupporre che gli sposi condividano la fede nel mistero definito dal sacramento e che comprendano e accettino davvero le condizioni canoniche per la validità del loro matrimonio»; in altre parole,

³ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2016, 32.

⁴ *Urbevetana-Tudertina*, «Sentenza definitiva in processu brevior» coram B. Tuzia, Vescovo di Orvieto Todi, 16 maggio 2016, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 23 (2016) 157.

se la *praesumptio iuris* fondante l'attuale prassi pastorale della Chiesa non costituisca in verità una *fictio iuris*?⁵

Kasper sosteneva che credere in Dio sarebbe il minimo requisito di fede necessario per rendere efficace il matrimonio, giudicando perciò inadeguata la dottrina attuale per la quale è sufficiente che gli sposi intendano sposarsi come lo fa la Chiesa, in quanto quest'ultima intenzione si ridurrebbe alla mera osservanza formale del rito nuziale della Chiesa senza un'adesione interna di fede nel sacramento⁶. Le provocazioni di Kasper su questa questione ed altre problematiche riguardanti la pastorale familiare della Chiesa in tempi attuali hanno in qualche modo segnato i dibattiti sinodali. Tuttavia, sulla questione che ci impegna, l'esito dei sinodi non ha portato alla revisione dei principi sacramentari e canonici matrimoniali, pur offrendo utili spunti per la loro concreta applicazione nelle mutate circostanze della società contemporanea.

2. Il rapporto fede e sacramento matrimoniale, l'ermeneutica del rinnovamento nella continuità da *Familiaris Consortio* a *Mitis Iudex Dominus Iesus*

Quanto appena affermato richiama la dinamica della tradizione nella vita della Chiesa. In un suo discorso all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, Papa Benedetto XVI invocava la necessità di applicare costantemente nel ministero giudiziale della Chiesa il criterio dell'*ermeneutica del rinnovamento nella continuità* evitando così di lasciarsi «sedurre da vie interpretative che implicano una rottura con la tradizione della Chiesa»⁷ riguardante la verità del matrimonio. Una verità e una tradizione che integrano una dimensione di giustizia, ovvero quell'antropologia giuridica del matrimonio accuratamente articolata dal Romano Pontefice nei seguenti termini in alcuni interventi alla Rota Romana: «Ogni matrimonio è certamente frutto del libero consenso dell'uomo e della donna, ma la loro libertà traduce in atto la capacità naturale inerente alla loro mascolinità e femminilità. L'unione avviene in virtù del disegno di Dio stesso, che li ha creati maschio e femmina e dà loro il potere di unire per sempre quelle dimensioni naturali e complementari delle loro persone.

⁵ W. KASPER, *Il vangelo della famiglia*, Brescia 2014, 44.

⁶ Cf. IDEM, 58.

⁷ BENEDETTO XVI, Allocutio: Ad Tribunal Romanae Rotae in inauguratione anni iudicialis, 27.01.2007, AAS 99 (2007) 90.

L'indissolubilità del matrimonio non deriva dall'impegno definitivo dei contraenti, ma è intrinseca alla natura del "potente legame stabilito dal Creatore". I contraenti si devono impegnare definitivamente proprio perché il matrimonio è tale nel disegno della creazione e della redenzione. E la giuridicità essenziale del matrimonio risiede proprio in questo legame, che per l'uomo e la donna rappresenta un'esigenza di giustizia e di amore a cui, per il loro bene e per quello di tutti, essi non si possono sottrarre senza contraddire ciò che Dio stesso ha fatto in loro»⁸. In questa verità giuridica del matrimonio amore e diritto s'intrecciano intimamente, il vincolo coniugale altro non è che l'amore reciproco degli sposi *sub specie iusti*, ovvero marito e moglie che si devono a vicenda quell'amore che spontaneamente si vogliono⁹.

Papa Benedetto XVI riprenderà il discorso qualche anno dopo precisando ancora che il matrimonio, l'unica e sola realtà coniugale insieme naturale e salvifica, è «un vero vincolo di giustizia ed amore tra i coniugi, con le caratteristiche dell'unità ed indissolubilità, ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, e che tra battezzati costituisce uno dei sacramenti della Nuova Alleanza»¹⁰.

Questo magistero riecheggia la dottrina costante della Chiesa, riaffermata dal Concilio Vaticano II¹¹ e più volte approfondita da San Giovanni Paolo II, il quale vede nella realtà antropologica del matrimonio canonico la ragione per cui la Chiesa, pur riservando una attenzione particolare alle disposizioni morali e spirituali dei nubendi, non nega la celebrazione del sacramento a chi, avendo la retta disposizione e intenzione matrimoniale, risulta imperfettamente disposto dal punto di vista soprannaturale¹². Non essendoci infatti, «accanto al matrimonio natu-

⁸ Ivi, AAS 99 (2007) 89.

⁹ Ivi, AAS 99 (2007) 90.

¹⁰ BENEDETTO XVI, Allocutio: Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae, 22.01.2011, AAS 103 (2011) 110.

¹¹ GS 48: "L'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, dall'atto umano col quale i coniugi mutualmente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituto che ha stabilità per ordinamento divino; questo vincolo sacro in vista del bene sia dei coniugi e della prole che della società, non dipende dall'arbitrio dell'uomo. Perché è Dio stesso l'autore del matrimonio dotato di molteplici valori e fini".

¹² IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio Apostolica: *Familiaris Consortio*, n.68, in AAS 74 (1982) 163; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio, Ad Romanae Rotae tribunal,

rale, un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali», Papa Woytila insiste, in una nota più volte ribadita dai suoi successori e dalla dottrina, che l'atteggiamento spirituale inadeguato alla dimensione soprannaturale del matrimonio, ovvero al suo significato sacramentale, può renderlo nullo «solo se intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale»¹³.

Anche Papa Francesco ha richiamato questo principio dottrinale nel suo penultimo (2016) discorso alla Rota Romana. «È bene ribadire con chiarezza», dice, «che la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso matrimoniale, che, secondo la dottrina di sempre, può essere minato solo a livello naturale (cfr can. 1055 § 1 e 2 CIC)»¹⁴.

Tradizione ecclesiastica e antropologia cristiana del matrimonio esigono dunque che il matrimonio valido tra battezzati per sua natura sia anche sacramento nella Nuova Alleanza (can. 1055 §2). Proprio per questa stessa ragione la qualità della fede non è necessaria per l'ontologia del sacramento. Il difetto di fede sarebbe in grado di viziare il consenso matrimoniale soltanto se, mutuando il gergo canonistico, porta i nubendi all'errore pratico determinando la loro volontà coniugale, oppure se induce all'esclusione del matrimonio *in toto* o nei suoi elementi o proprietà essenziali.

Questo dato fondamentale rimane saldo nell'insegnamento della Chiesa anche dopo gli accessi dibattiti degli ultimi sinodi in cui, come già accennato, non si è arrivati ad avanzare una revisione dei principi dottrinali sul sacramento matrimoniale.

Detto ciò, a mio avviso si può costatare una importante apertura interpretativa o rilettura sul modo di concepire la suesposta acquisizione dottrinale dovuta all'approfondimento della portata giuridica della retta intenzione necessaria per il matrimonio e il rilievo possibile della fede su questa intenzione tra nubendi battezzati. Alcuni fattori hanno contribuito a questo sviluppo tra cui la definizione delle varie accezioni dell'elemento fede in relazione al sacramento del matrimonio,

01.02.2001, in AAS 93 (2011) 358-365; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio, Ad Romanae Rotae iudices, 30.01.2003, in AAS 95 (2003) 393-397.

¹³ IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: Ad Romanae Rotae iudices, 30.01.2003, n. 8, in AAS 95 (2003) 397.

¹⁴ FRANCESCO, Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 22.01.2016.

la rivalutazione del rapporto natura (antropologia) e cultura, relativamente alla coscienza matrimoniale, l'approfondimento della relazione tra *foedus* (consenso matrimoniale) e *fides*, e in particolare l'apporto della giurisprudenza canonica.

3. Quale fede s'intende in relazione al sacramento matrimoniale

Non era sempre ben chiaro a quale concetto di fede si faceva riferimento nel dibattito sul rapporto tra fede e matrimonio e ciò gettava un'ombra di ambiguità non indifferente sulla discussione. Nel discorso si possono individuare varie accezioni di fede con diverse incidenze sulla configurazione del matrimonio.

Tra questi, innanzitutto, vi è la fede come *habitus*, ossia quella grazia o virtù soprannaturale infusa nell'anima per mezzo del carattere battesimale, che rende il cristiano capace di partecipare alla vita sacramentale della Chiesa e che continua ad agire misteriosamente nella vita dei fedeli¹⁵. Questa fede è sempre e comunque necessaria, per alcuni sufficiente¹⁶, per ricevere validamente il matrimonio.

Poi c'è la fede professata dalla Chiesa (la cosiddetta *fides quae*), che esprime il contenuto del credo della Chiesa sui sacramenti da essa celebrati e conferiti ai credenti che ne partecipano con la debita disposizione interna. Ogni sacramento presuppone dunque questa fede, dovendo esso essere celebrato sempre *in fide Ecclesiae*¹⁷.

A livello personale c'è la cosiddetta *fides qua*, la risposta soggettiva sia al *habitus fidei* sia alla *fides Ecclesiae*. Il dibattito dottrinale si concentra su questa categoria di fede con esiti differenti. Vista come "vita di fede", ovvero come impegno di vivere coerentemente l'essere cristiano e, particolarmente in questo caso, i valori cristiani del matrimonio, non vi è dubbio che tale criterio non possa costituirsi una misura della validità del vincolo coniugale, trattandosi piuttosto di una questione riguardante la pratica della fede non già la sua mancanza. Collegata invece

¹⁵ Cf. FRANCESCO, Discorso d'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana 22.01.2016.

¹⁶ Cf. MONTSERRAT GAS AIXENDRI, «E' possibile un matrimonio valido senza fede?», in *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, (curr. H. Francheschi, M. A. Ortiz) EDUSC, Roma 2015, 144.

¹⁷ Cf. ANDREA BOZZOLO, «Matrimonio: fede, sacramento, disciplina», in *Famiglia e Chiesa un legame indissolubile. Contributo interdisciplinare per l'approfondimento sinodale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, 57.

all'*intentio facendi quod facit Ecclesia*, ovvero all'adesione personale alla fede della Chiesa sul sacramento, la questione acquisisce sfumature di problematicità non indifferenti. Lo stesso dicasi sull'accezione per la quale la fede personale viene concepita quale criterio normativo e orientativo per le scelte fondamentali della vita, come il matrimonio.

Si nota una convergenza di posizioni dottrinali che vedono compreso nell'intenzione sacramentale matrimoniale, senza la quale non vi è un valido vincolo coniugale, ossia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, il grado di fede personale necessario per celebrare validamente il matrimonio. Questa fede viene individuata in quella obbedienza alla volontà divina «presente in chi aderisce al progetto divino del principio»¹⁸, per sé impossibile senza il sostegno della grazia di Dio. Essa consiste nel cogliere ed accogliere, esplicitamente o implicitamente, il significato, le proprietà e i fini intrinseci del matrimonio nell'ordine della natura secondo Dio su cui si edifica il suo valore sacramentale. Questa fede è implicita nell'intenzione sacramentale di fare ciò che fa la Chiesa.

In ambito teologico a questa fede viene attribuita una valenza formalmente cristiana o ecclesiale, come adesione personale alla Chiesa e a quella fede della Chiesa presupposta nell'intenzione sacramentale (*facere quod facit Ecclesia*). Infatti, non ci si può conformare all'intenzione sacramentale della Chiesa sottraendosi dalla sua realtà in quanto tale oppure opponendosi alla fede che essa esprime mediante i sacramenti. Il sacramento, si dice, non è mai un fatto meramente soggettivo in senso individualistico del termine, bensì azione di Cristo e della Chiesa, per cui il singolo Cristiano è in grado di celebrarlo solo se è inserito nel "noi" della Chiesa, la cui mediazione è sempre necessaria perché possa esserci di per sé il sacramento. Alla luce di ciò la suddetta considerazione teologica adduce come condizioni per la sussistenza del sacramento matrimoniale due elementi fondamentali, «volere essere *coniugati da Dio e inclusi nella fede della Chiesa*»¹⁹. La forma canonica della celebrazione del matrimonio, accolta secondo il suo pieno significato ecclesiale come la ratifica *coram Ecclesia* dell'autentico vincolo matrimoniale, sarebbe sufficiente garanzia, fino a prova contraria, di questa intenzione-fede

¹⁸ MIGUEL A. ORTIZ, «Fede e consenso matrimoniale», in H. Franceschi, (cur.), *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, ESC, Roma 2015, 141.

¹⁹ ANDREA BOZZOLO, «Matrimonio: fede, sacramento, disciplina», in *Famiglia e Chiesa un legame indissolubile. Contributo interdisciplinare per l'approfondimento sinodale*, 505.

sacramentale obbligante *ad validitatem* ai nubendi²⁰. Infatti, la modifica apportata dalla riforma *Omnium in mentem*²¹ circa l'obbligatorietà della forma canonica era volta a recuperare questo aspetto del matrimonio dei fedeli, di modo che l'abbandono formale della Chiesa non concedesse più una dispensa automatica dal rito formale che garantisce la celebrazione *in sinu Ecclesiae* del matrimonio dei fedeli.

A mio avviso, questa proposta ha grandi pregi. Innanzitutto, essa mantiene inalterata la sostanza dell'oggetto intenzionale matrimoniale, ossia l'unione coniugale del principio come strutturata da Dio nella natura umana. Inoltre, essa recupera la dimensione ecclesiale del sacramento, la quale, benché implicita nell'essere cristiano dei nubendi battezzati, pare essere ignorata dall'enfasi sulla dimensione naturale (quasi come se fosse pre-cristiana) della volontà matrimoniale. Se l'idea sembra aggiungere una componente intenzionale in più al matrimonio sacramentale rispetto a quello dei non battezzati, lo è solo apparentemente in quanto nella realtà essa non prevede niente al di là della celebrazione delle nozze secondo lo stato ontologico del battezzato che non può non compiersi in Cristo, ovvero *coram Ecclesia*. Per i battezzati e non battezzati il vincolo matrimoniale è solo quello stabilito nel piano divino dal principio ma ciascuno lo realizza secondo il proprio statuto ontologico. Pertanto, il voler sottrarre il proprio matrimonio dal contesto ecclesiale comporterebbe per il cristiano una contraddizione o negazione del proprio essere che intaccherebbe, al livello intenzionale, l'integrità della finalità da lui intesa nello stesso contratto matrimoniale.

4. Il rapporto tra natura (antropologia) e cultura in relazione alla coscienza matrimoniale

Secondo l'antropologia cristiana la struttura essenziale del matrimonio è incisa nella natura stessa dell'uomo e della donna intrinsecamente ordinata verso l'unione coniugale per sé esclusiva, feconda e perpetua, come l'unica realizzazione autentica della dualità del loro essere sessualmente diversi e in reciproca tensione complementare l'uno verso l'altra. Dice San Giovanni Paolo II che secondo il disegno di Dio

²⁰ Cf. José Granados, «Sacramentalità della fede e fede sacramentale. Conseguenze per il dibattito sulla relazione tra fede e matrimonio», in Alexandra Diriat e Stefano Salucci (curr.), *Fides-Foedus. La fede e il sacramento del matrimonio*, Edizione Cantagalli (Siena) e Pontificio Istituto Giovanni Paolo II (Roma) 2014, 28.

²¹ BENEDETTO XVI, Lettera apostolica, *Omnium in mentem*, 26 ottobre 2009, in AAS 102 (2010) 8-10.

Creatore il matrimonio realizza il significato pieno ed autentico della sessualità mediante la quale l'uomo e la donna si donano l'uno all'altra con gli atti propri ed esclusivi degli sposi, che non si riduce a qualcosa di puramente biologico, ma riguarda l'intimo nucleo della persona umana come tale. Dono totale che, come tale, esige la fecondità responsabile e il perdurante impegno nell'amore reciproco a sostegno dell'unità matrimoniale e familiare²².

Questa struttura coniugale della persona umana è considerata «una verità evidenziata dalla ragione per il bene dei coniugi e della società e confermata dalla rivelazione»²³. Si tratterebbe dunque di una realtà a cui tende l'uomo come finalità razionale del proprio essere sessuale, non tanto per necessità naturale ma per il libero arbitrio, che coglie questa *ratio* naturale e teleologica della coniugalità umana, mentre la fede la rafforza.

Contro una tale visione connaturale della struttura essenziale e finalità intrinseca del matrimonio viene anteposta, nella mentalità e nelle ideologie contemporanee, una concezione “culturale” o “sociale” della stessa istituzione coniugale, per la quale il matrimonio sarebbe un fatto di pura convenienza o al massimo un istituto di mera convenzione sociale umana, priva dunque di una struttura intrinseca propria ed inderogabile. Questa tendenza oggi molto diffusa nell'occidente e negli ambiti del suo influsso culturale è ricollegata alla «riscoperta della dimensione personale dell'esperienza coniugale», realizzatasi «in forme che esasperano in modo unilaterale, e ultimamente deviante, *il carattere individuale dei sentimenti e l'insindacabile privatezza della loro interpretazione*»²⁴. Una situazione che ha privato la vita affettiva di ogni riferimento al vero o comunque al vincolante per ontologia giuridica, al di là della vigente benché contingente configurazione legale dello stesso istituto matrimoniale.

Per il Papa emerito Benedetto XVI, si tratta di una cultura contrassegnata da un accentuato soggettivismo e relativismo etico e reli-

²² Cf. FC, 11.

²³ GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Rota Romana, 1 febbraio 2001, n. 4,

²⁴ ANDREA BOZZOLO, Matrimonio: fede, sacramento, disciplina, 23.

gioso, che mette in dubbio la capacità umana a stabilire legami vincolanti per tutta la vita, promuovendo invece l'assoluta libertà e autonomia personale nella gestione a piacimento dei rapporti affettivi²⁵.

Se prima il magistero della Chiesa si preoccupava di più a denunciare, a condannare e a contrastare questo fenomeno, oggi si tende anche a prendere maggiormente atto del suo impatto sulla coscienza matrimoniale dei fedeli, sia in vista di un intervento formativo pre-matrimoniale sia per la valutazione giudiziale della nullità matrimoniale, soprattutto di coloro che avevano ripudiato o abbandonato la fede. Ciò implica, in sede giudiziale, un approccio che riserva particolare attenzione al possibile influsso che questa situazione potrebbe avere sulla formazione della volontà matrimoniale degli sposi, cioè vanificando sostanzialmente la conformità del suo oggetto con la verità antropologica e salvifica della realtà coniugale. Dice Papa Francesco: «Per questo il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, deve tener conto del contesto di valori e di fede – o della sua mancanza – in cui l'intenzione matrimoniale è stata formata. Infatti, la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama errore determinante la volontà (can. 1099). Questa eventualità non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa»²⁶.

Il provvedimento dell'art. 14 delle Regole procedurali della MIDI relativo alla mancanza di fede è l'espressione normativa di questo approccio del ministero giudiziale della Chiesa, che vuole vagliare attentamente la presunzione del *favor matrimonii* contro l'evidenza di circostanze d'ordine sociale, culturale o ideologico che, intaccando la fede personale dei nubendi, possono minare la validità del matrimonio.

5. L'approfondimento del rapporto fides-foedus

La questione sopra affrontata ci porta al tema dell'approfondimento del rapporto intimo intercorrente tra la fede personale e il patto coniugale, che ha anche esso contribuito a dare maggiore rilievo al fattore fede nella disamina giudiziale della verità matrimoniale. Nel già citato discorso di Benedetto XVI alla Rota Romana nel 2013, il Papa

²⁵ BENEDETTO XVI, Allocutio: Ad Romanae Rotae Tribunal, 26.01.2013, AAS 105 (2013) 169.

²⁶ FRANCESCO, Allocutio: Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae, 23.01.2015, in AAS 107 (2015) 183.

emerito poneva il problema in questi termini: «A nessuno sfugge come sulla scelta dell'essere umano di legarsi con un vincolo che duri tutta la vita influisca la prospettiva di base di ciascuno, a secondo cioè che sia ancorata a un piano meramente umano, oppure si schiuda alla luce della fede nel Signore. Solo aprendosi alla verità di Dio, infatti, è possibile comprendere, e realizzare nella concretezza della vita anche coniugale e familiare, la verità dell'uomo quale suo figlio, rigenerato nel Battesimo. [...] Il rifiuto della proposta divina, in effetti, conduce ad uno squilibrio profondo in tutte le relazioni umane [...] inclusa quella matrimoniale, e facilita un'errata comprensione della libertà e dell'auto realizzazione, che [...] condanna l'uomo a chiudersi nel suo egoismo ed egocentrismo. Al contrario, l'accoglienza della fede rende l'uomo capace del dono di sé»²⁷.

Infatti, le due realtà nei termini latini di *fides* e *foedus* si richiamano a vicenda. Il matrimonio come *foedus*, che equivale patto irrevocabile (can. 1055 §1), alleanza, unione, richiama il vincolo tra Dio e il suo popolo, figura della Nuova Alleanza tra Cristo e la Chiesa, significata nel sacramento matrimoniale; il termine rileva dunque il senso sacro ed ecclesiale del matrimonio canonico, ovvero il suo contesto di fede. Da parte sua *fides*, che si traduce come fede, fedeltà, fiducia, è il fondamento della *foedus* matrimoniale²⁸.

Questo intimo rapporto tra *fides* e *foedus* ha conseguenze profonde per la realtà matrimoniale, come ha evidenziato lo stesso Papa Benedetto XVI. Innanzitutto, «la chiusura a Dio o il rifiuto della dimensione sacra dell'unione coniugale e del suo valore nell'ordine della grazia» non solo rende difficile la realizzazione dell'autentico progetto matrimoniale secondo il disegno divino, ma può «giungere a minare la validità stessa del patto qualora [...] si traduca in un rifiuto di principio dello stesso obbligo coniugale di fedeltà ovvero degli altri elementi o proprietà essenziali del matrimonio»²⁹. Il Papa osserva inoltre che la mancanza di fede, in certi casi, può arrivare a pervertire il concetto

²⁷ AAS 105 (2013) 169-170.

²⁸ Cf., ALEXANDRA DIRIART, «Fides e foedus. La sinergia tra fede e matrimonio», in A. Diriar e S. Salucci, (curr), *Fides – Foedus. La fede e il sacramento del matrimonio*, Roma 2014, 198-200; MIGUEL A. ORTIZ, «Fede e consenso matrimoniale», in H. Franceschi (cur.), *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, Roma 2015, 120.

²⁹ AAS 105 (2013) 170.

matrimoniale personale intaccando il fine intrinseco del bene dei coniugi, ad esempio mediante il rifiuto della reciprocità, ovvero della parità, del dono totale di sé nell'unione matrimoniale stessa, anche in relazione all'obbligo della fedeltà e nell'esercizio retto, cioè *humano modo*, della sessualità tra i coniugi³⁰.

Nel suo discorso alla Rota del 2015 e quello ultimo del 2017 Papa Francesco ha fermamente ribadito il legame tra fede e la coscienza matrimoniale affermando, nelle due rispettive occasioni, prima che «l'abbandono di una prospettiva di fede sfocia inesorabilmente in una falsa coscienza del matrimonio, che non rimane priva di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale»³¹, e poi che un contesto sociale in cui la fede è «svigorita e perde la propria originalità di criterio interpretativo o operativo per l'esistenza personale, familiare e sociale [...] non può che condizionare anche il consenso matrimoniale»³². Tra le possibili conseguenze di tale carenza anche il Papa prevede che essa possa generare l'errore che determina la volontà capace di compromettere le proprietà e i fini essenziali del matrimonio e lo stesso amore coniugale quale «principio vitale» del consenso, invalidando perciò il matrimonio. Per questo il Papa insiste che i giudici non possono ignorare il contesto di valori e di fede in cui è maturata la volontà matrimoniale³³.

6. Mancanza di fede e l'errore invalidante il consenso per esclusione o determinazione della volontà matrimoniale.

Da quanto fin qui esposto, si conferma il legame tra la mancanza di fede e l'intenzione matrimoniale, che può comportare l'errore invalidante, sia per il suo influsso determinante sulla volontà matrimoniale sia in quanto fonte di esclusione dell'autentico matrimonio.

Secondo il can. 1099 «L'errore circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà». Come noto l'errore determina

³⁰ Cf. AAS 105 (2013) 171.

³¹ FRANCESCO, Allocutio: Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae, in AAS 107 (2015) 182.

³² FRANCESCO, Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'ano giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 21.01.2017.

³³ FRANCESCO, Allocutio: Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae, in AAS 107 (2015) 183.

la volontà se costituisce la causa efficiente o immediata del suo oggetto/atto. Per conseguire tale effetto non è sufficiente che l'errore sia semplicemente il motivo, *causam dans*, dell'atto. L'oggetto viziato dall'errore deve essere anche l'obiettivo stesso della volontà. In altre parole l'atto volitivo deve essere stato posto proprio perché il suo oggetto è stato percepito sotto quell'aspetto falsificato dall'errore.

Si osserva che nell'immediata connotazione del nostro canone, la determinazione della volontà qualifica l'errore invalidante come la sua conseguenza, non come la sua inerente qualità. La congiunzione condizionale "dummodo" (purché, nella misura in cui, se, ecc.) stabilisce tra l'errore e l'azione volontaria una relazione di causa ed effetto che di per sé non è necessaria né automatica, bensì potenziale, bisognosa di essere messa in atto). Insomma, l'errore invalida il consenso se determina la volontà, ovvero se il suo oggetto viene fatto oggetto anche della volontà.

Tuttavia, accanto a questo senso originale del canone 1099 §2 dottrina, giurisprudenza e magistero ne hanno aggiunto un altro in cui si rappresenta il suo oggetto come "error determinans voluntatem", appunto errore determinante la volontà. Sostituendo "dummodo determinet" con il participio "determinans" il rapporto causa-effetto tra l'errore e la determinazione della volontà pare essere ampliato, in questo caso per comprendere anche l'automatismo proprio della relazione soggetto-qualità, designando così una categoria di errore di per sé capace di determinare la volontà. Si tratterebbe di un errore la cui fonte sarebbe una cosiddetta "conoscenza pratica" raffigurante una verità che deve essere necessariamente posta in essere nell'agire della persona. Questo errore si manifesterebbe mediante quei fatti biografici o atti concreti propri di una persona che non è stata mai interessata a «rendere possibile nella vita una unione indissolubilmente fedele, come identità biografica [...] ma quelli altri atti di transitorietà, infedeltà o di chiusura alla grazia dell'unione espressi in comportamenti abituali, frequenti, [...] che vanno verificandosi [...] di giorno in giorno, secondo una linea di "continuità dei fatti" radicata molto prima del matrimonio»³⁴.

Infatti, il genere di errore designato *error pervicax* viene talvolta rappresentato come «espressione, moralmente certa, della natura determinante di un errore [...] sulla volontà», in quanto «la manifestazione di ostinazione, di indubbia e radicata certezza contenute nelle attuazioni e nei comportamenti pratici ispirati alla dissolubilità, alla

³⁴ P. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Milano 2001, 251.

poligamia, alla promiscuità, alla infedeltà, alla negazione di qualunque trascendenza soprannaturale della vita coniugale e familiare, sono i sintomi propri del fatto che la volontà ha voluto questo tipo di vincolo con quella abitudine, tenacia, fermezza, resistenza, costanza, caparbia con cui un soggetto vuole e fa quello che crede»³⁵. In questo caso la pervicacia degli atti contro la natura intima del matrimonio è prova della radice patologica, dovuta all'errore, della stessa unione pseudoconiugale voluta *ab initio* dai nubendi. Contrariamente dunque all'equivoco che può generare l'attribuire *a priori* la qualità determinante la volontà alla categoria di errore cosiddetta *pervicax*, tale effetto non può dedursi automaticamente dall'errore senza dare prova concreta del conseguimento di questo effetto invalidante sul consenso matrimoniale.

Quanto appena affermato è importante in relazione alla mancanza di fede nella dinamica del consenso matrimoniale. Talune impostazioni del fenomeno lo rivestono delle caratteristiche proprie dell'*error pervicax*. Ciò si evince da alcune affermazioni prima riportate, come: *l'abbandono di una prospettiva di fede sfocia inesorabilmente in una falsa coscienza del matrimonio, che non rimane priva di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale, oppure la fede quando viene svigorita perdendo il suo valore di essere il criterio normativo e operativo della vita non può che condizionare anche il consenso matrimoniale*.

Benché non si debba dubitare che la mancanza di fede possa assurgere al grado di *error pervicax*, il suo effetto determinante sulla volontà, di per sé verosimile in questa circostanza, deve essere comunque dimostrata mediante prove che evidenziano il rapporto tra la mancanza di fede, l'errore stesso e in particolare la volontà matrimoniale manifestamente viziata nei suoi atti pervicaci.

Come dimostrano ampiamente il magistero e la dottrina canonistica, l'errore dovuto alla mancanza di fede può anche dare origine all'esclusione del matrimonio come tale, oppure nella sua esistenza *sub specie sacramenti*, come anche di qualche elemento o proprietà essenziale di cui è dotato il matrimonio per natura sua. Formalmente, errore ed esclusione agiscono secondo modalità diverse. Come noto, nell'errore che determina la volontà matrimoniale il soggetto vuole il matrimonio che conosce sotto un aspetto falso, giudicandolo buono o comunque conveniente, pur ignorando la sua falsità. La dinamica operativa è

³⁵ P. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, 252.

un'azione elettiva della volontà che ha come oggetto il matrimonio viziato dall'errore. Nell'esclusione invece il soggetto respinge positivamente l'autentico oggetto matrimoniale. La modalità operativa, com'è evidente, è l'esclusione di ciò che uno non vuole. Tuttavia, errore ed esclusione s'intrecciano nella realtà. L'errore porta all'esclusione, anche mediante la determinazione della volontà, come può capitare per l'influsso della mancanza di fede, e quando ciò intacca l'essenza del matrimonio, i suoi fini, le sue proprietà essenziali, oppure la sua dignità sacramentale il matrimonio è invalidato.

7. Apporti giurisprudenziali

Il diffondersi del secolarismo e la sua globalizzazione con l'inevitabile ripercussione sulla vita e la pratica religiosa non può che trovare eco nella giurisprudenza canonica. Infatti, un buon numero delle sentenze³⁶ della Rota Romana e dei tribunali locali documentano ampiamente l'incidenza della mancanza di fede o la sua corruzione sull'istituto matrimoniale canonico, fino a intaccare in certi casi la sua validità. Si può dire senza equivoci che la giurisprudenza ha preceduto di gran lunga la norma nell'accertare l'impatto della mancanza di fede sulla volontà matrimoniale che oggi la riforma MIDI dice di non dover più ignorare né sottovalutare.

Pur tutelando, come dottrina acquisita, il principio dell'identità e inseparabilità fra valido patto coniugale e sacramento matrimoniale e il suo corollario dell'irrilevanza della fede ai fini della valida costituzione del vincolo coniugale, la giurisprudenza rotale ha dimostrato in più occasioni come la stessa mancanza di fede è in grado di alimentare vere e proprie patologie del consenso invalidanti il matrimonio, come l'errore e la simulazione. Talvolta questa mancanza di fede viene dipinta perfino come configurante uno stato di ignoranza sul significato cristiano del matrimonio o di dissolutezza dei costumi tali da compromettere l'idoneità alla vita matrimoniale, ovvero la discrezione di giudizio necessaria per assumere gli obblighi del vincolo coniugale³⁷.

³⁶ Rimando all'elenco riportato nel volume di A. TAVANI, *Fede e consenso matrimoniale*, Torino 2013, 241-244.

³⁷ *Torontina*, c. Anné, 11.03.1975, *RRDec.* 67 (1975) 97, n. 3: «Apud huiusmodi homines, ob amoralismum et egoismum hedonismumque summum, deficit sufficiens discretio iudicii circa iura et officia matrimonialia mutuo tradenda et acceptanda. Cum semetipsos uti solum proprium legislatorem teneant, minime comparti tradunt vera iura, saltem perpetua, coniugalia nec exsistimant se, re vera, teneri officiiis erga istam, nisi forsan pro eorum beneplacito, propria tantum commode

Va osservato comunque che qualche sentenza ha esasperato il suddetto principio di identità e inseparabilità fino a sostenere l'assoluta irrilevanza della mancanza di fede, anche in forma indiretta, sulla formazione della volontà matrimoniale³⁸. Si pensi ad esempio della sentenza *coram* Staffa del 1949 basata piuttosto sul ragionamento sillogistico di questo tenore: se il consenso viene espresso nella forma prescritta, per ciò stesso, il sacramento si realizza tra battezzati, poiché il carattere sacramentale non dipende dagli sposi, bensì dalla volontà di Cristo. Il sacramento verrebbe meno solo nell'ipotesi in cui escludendolo si respingesse anche il contratto. Chi dunque, disprezzando le nozze canoniche le celebrasse meramente *pro forma*, non le avrebbe comunque invalidate se riconoscesse vincolanti e costitutive di veri obblighi e diritti matrimoniali le nozze civilmente contratte. In questo caso, così la sentenza, assicurata la volontà favorevole alla forza costitutiva del contratto matrimoniale civilmente celebrato, la simulazione del consenso *coram Ecclesia* sarebbe solo frutto di errore irrilevante non invalidante il vincolo³⁹. Di simile impostazione è una più recente decisione *coram* De Angelis⁴⁰ (2016) attinente un caso in cui l'unico capo di nullità dedotto consisteva nell'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio per mancanza di fede della parte convenuta che si era fatta battezzare in vista del matrimonio. Servendosi di un'analogia assai particolare, De Angelis paragona l'intenzione sacramentale a quella manifestata da un turista che partecipa ai riti reli-

propriamque infrenatam libertatem prae oculis habentes. Minime agitur de intentione obligationes susceptas non adimplendi, se de ipsarum harum obligationum infitiatione, in campo abiologico seu extremum valorum ethicorum. Immo, si quodam modo de officiis iuribusque cogitant vel de eis mente volutant, ea tantum considerant perpenduntque quatenus coactione legis civilis urgeri queant».

³⁸ Cf. *Romana*, c. Staffa, 5.8. 1949, *RRDec.*, 41 (1949) 468-472; *Veronen.*, c. De Angelis, 10.03.2006, *RRDec.* 98 (2006) 36-43.

³⁹ *Romana*, c. Staffa, 5.8. 1949, *RRDec.*, 41 (1949) 470: «etsi ergo ex suo errore putaret (Auctor) nullam ex religioso ritu obligationem enasci, tenendum est, iuxta ea quae ... ex eius audivimus ore, verba coram Ecclesia eo animo fuisse prolata quo, eodem die, consensum espressi coram civili magistratu, ideo cum voluntate *verum contractum* ineundi. Si ergo vinculo vere iuridico ... sibi voluit vincire, concludendum est consensum matrimonialem integrum praetitisse. Quae vero ipse dixit: “Dicens il *si* in chiesa, io non intendevo assumere alcuna obbligazione, poiché per me quell'atto era privo di ogni valore”, mentis errorem ostendunt, non autem actum voluntatis positive excludentis simul contractum et rationem Sacramenti; prout e statim exponendis clarius patebit».

⁴⁰ *Veronen.*, c. De Angelis, 10.03.2006, *RRDec.* 98 (2006) 36-43.

giosi di qualche tribù indigena non attribuendo alcuna importanza salvifica alla cerimonia. Similmente, sostiene il giudice, i coniugi possono celebrare le nozze con un'adesione materiale, cioè senza attribuire al rito alcun significato spirituale salvifico; ciò non impedirà loro di partecipare realmente a ciò che la Chiesa fa nel matrimonio.

Non manca però qualche isolata tendenza a vanificare il suddetto principio dell'identità/inseparabilità mediante la rappresentazione del matrimonio tra battezzati quale sacramento di maturità cristiana necessitante una matura disposizione di fede. Da questa prospettiva gli sposi battezzati possono impegnarsi in un legame non autenticamente matrimoniale in senso cristiano, senza escludere necessariamente gli obblighi naturalmente inerenti al matrimonio⁴¹.

La giurisprudenza è comunque unanime nell'ammettere, almeno in linea di principio, che la mancanza di fede è in grado, in alcuni casi, di creare il vizio del consenso. A questo proposito la nullità è stata accertata, ad esempio:

- quando la mancanza di fede induce a celebrare le nozze cattoliche meramente *pro forma*, configurando il difetto radicale del consenso per simulazione totale, poiché la forma canonica del matrimonio, in quanto momento costitutivo del vincolo matrimoniale, deve essere vero e valido per dispiegare efficacia giuridica⁴²;
- quando la mancanza di fede crea una struttura mentale disordinata in cui il rapporto matrimoniale viene concepito secondo una visione contraria alla sua intima natura di vincolo esclusivo, fedele, irrevocabile e fecondo per i bene dei coniugi, trasformandosi invece in una relazione istaurata a scopo meramente libidinale⁴³;

⁴¹ *Beneventana*, c. Serrano Ruiz, 1.06.1990, *RRDec.* 82 (1990) 436: «Sicut character baptismalis non impedit actum “conscium – humanum – contra fidem, usque ad haeresim et perspicuam Dei negationem; ita idem baptismum non impedit quominus baptizatus deliberate velit foedus quod sacramentum non sit et inde nec reapse matrimonium. Quod exclusio matrimonii erit una cum sacramento, etsi agens magi set etiam maxime ad exclusionem attendat sacramenti et etiamsi sibi cogitet nubens se verum matrimonium iniisse»; Cf. *Romana*, c. Serrano Ruiz, 18 April 1986, *RRDec.* 78 (1986) 287-298.

⁴² Cf. *Ottavien.*, c. Rogers, 8.11.1962, *RRDec.*, 56 (1962) 569-576; *Romana*, c. Serrano Ruiz, 18 April 1986, *RRDec.* 78 (1986) 287-298.

⁴³ Cf. *Torontina*, c. Anné, 11.03.1975, *RRDec.* 67 (1975) 93-103.

- quando ripudiando la fede, la Chiesa e le sue istituzioni e aderendo al cosiddetto “amore libero” senza legami istituzionali, né religiosi né civili, si celebra in Chiesa il matrimonio solo per compiacere dei terzi interessati oppure l’altro coniuge⁴⁴;
- quando per l’adesione radicale all’ateismo si nega qualunque obbedienza alla trascendente autorità divina intesa come istanza vincolante riguardante la natura e gli obblighi essenziali del matrimonio, conformemente al proprio senso di autonomia e autodeterminazione in ambito degli affetti umani⁴⁵.

Con la recente entrata in vigore della riforma MIDI e l’insistenza sulla conseguenza del secolarismo sulla comune coscienza matrimoniale delle persone si può prevedere maggiore attenzione da parte della giurisprudenza canonica sull’influsso della mancanza di fede sulla formazione della volontà coniugale dei nubendi. Infatti, in una sentenza rotale recentemente pubblicata⁴⁶ questa circostanza è stata espressamente invocata tra gli elementi di prova indiretta dell’esclusione da vagliare attentamente poiché, rifacendosi al discorso di Papa Francesco, trattasi «de peculiari contextu fidelium qui longe distant a principiis institutionis matrimonialis», che potrebbe indicare la presenza dell’errore determinante la volontà. Il caso riguarda una parte convenuta la quale, per sposarsi avrebbe fatto credere di essere d’accordo con i principi e valori cristiani, anche quelli matrimoniali, da lei abbandonati fin dalla sua adolescenza, mentre in realtà recitava solo per farsi accettare. Rifiutando il matrimonio come vincolo indissolubile la donna lo avrebbe impostato dentro di sé come una unione sperimentale da cui slegarsi definitivamente se dovesse fallire. Per questo e altri motivi, come l’estetica personale e la pretesa ideologica di non voler aggravare la situazione demografica mondiale, escludeva anche la possibilità di avere figli. È da notare che malgrado il fatto che le testimonianze raccolte nel caso si collochino tutte durante il tempo successivo alla celebrazione delle nozze il matrimonio è stato giudicato nullo sulla base delle confessioni extra giudiziali della donna al marito e ai testimoni, confessioni successivamente confermate da lei in sede giudiziale.

⁴⁴ Cf. *Romana*, c. Bruno, 26.2.1988, *RRDec.* 80 (1988) 166-171.

⁴⁵ Cf. *Montisvidei*, c. Stankiewicz, 25.04.1991, *RRDec.*, 83 (1991)280-290; *Melphic-ten.-Ruben.-Iuvenacen.-Terlitien.*, c. Stankiewicz, 27.02.2004, *RRDec.* 96 (2004) 170-189.

⁴⁶ *Pisana*, c. Monier, 6.3.2015, in *Quaderni dello studio rotale* 23 (2016) 133-154.

Anche il nuovo *processus brevior* pone l'accento sul tema della mancanza di fede, elencata tra le circostanze di potenziale errore invalidante la volontà matrimoniale. Rimane discutibile la scelta di elencare questa situazione tra quelle considerate suscettibili ad essere sintomatiche di evidente nullità del consenso, come d'obbligo per questo processo speciale. Mi limito a osservare la difficoltà inerente al fatto di rappresentare la mancanza di fede in suddetti termini, dato che essa si rifà comunque a due capi di nullità, quali l'errore determinante la volontà e la simulazione del consenso, che vanno necessariamente dimostrate *in iure* e *in facto* secondo i principi dottrinali e giurisprudenziali canonici.

Detto ciò, si deve costatare che le sentenze provenienti da questo processo speciale dipenderanno molto da come verrà interpretato il fatto stesso della mancanza di fede. Lo dimostra una recente *decisio in processu brevior* pubblicata nell'ultimo volume (2016) della rivista *Quaderni dello studio rotale*⁴⁷. Questa sentenza infatti tratta il caso dei cosiddetti "credenti non (molto) praticanti" tra la categoria rappresentata dall'espressione "mancanza di fede". In effetti, una delle parti co-attrici in causa, pur frequentando saltuariamente la Chiesa per iniziativa dell'altra, aderiva alla mentalità avversa al vincolo coniugale definitivo secondo la visione cristiana del matrimonio preferendo vivere un fluido "amore reciproco" nella convivenza. Ciò significava escludere l'indissolubilità del matrimonio, come effettivamente confermato dalla rottura dell'unione pochi mesi dopo la sua celebrazione in Chiesa per l'insistenza della donna co-attrice.

Questa sentenza prevede un concetto molto ampio della mancanza di fede, che comprende tutte le situazioni di mancata aderenza alla visione cristiana sul matrimonio per l'allontanamento dalla vita ecclesiale o dall'insegnamento della Chiesa. Quella situazione che Papa Francesco, nel suo discorso alla Rota Romana nel 2015, ha qualificato come "mondanità spirituale", presente persino in quei fedeli "rinchiusi nel soggettivismo" e "nell'immanenza della propria ragione o dei suoi sentimenti", dove la fede è privato del suo valore orientativo e normativo e l'individuo è in preda alla mentalità corrente. Comunque sia, l'invalidità del matrimonio dipenderà dalla conseguenza concreta che ogni situazione di questo genere avrà sulla coscienza e volontà matrimoniali.

⁴⁷ *Urbevenetana-Tudertina*, c. Benedetto Tuzia, 16.5.2016, in *Quaderni dello studio rotale* 23 (2016) 155-163.

8. Conclusione

Concludendo dunque, la riforma MIDI ha messo in evidenza l'importanza giuridica della mancanza di fede nella formazione della volontà matrimoniale. Per la prima volta questa circostanza, la cui rilevanza in questo ambito è stata in vero ampiamente documentata nella giurisprudenza, viene espressamente accolta dal legislatore come un fattore in grado di generare o alimentare patologie consensuali relative al sacramento matrimoniale, come l'errore che determina la volontà e la simulazione del consenso. Pur non costituendo per sé un capo di nullità, la mancanza di fede, in virtù del provvedimento della riforma MIDI, diventa una situazione da indagare attentamente ogniqualvolta una causa di nullità matrimoniale presenta motivi legittimi per sospettare un suo possibile influsso negativo sulla concezione del matrimonio da parte dei nubendi. È questa l'intenzione del legislatore, com'è facile dedurre dal discorso di Papa Francesco alla Rota Romana del 2015 quando dice che «il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, deve tener conto del contesto di valori e di fede – o della sua carenza o assenza – in cui l'intenzione matrimoniale si è formata. Infatti, la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama *errore determinante la volontà* (cfr. can. 1099). Questa eventualità non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa». Ciò non vuol dire che ogni nullità o fallimento matrimoniale debba essere necessariamente ricondotto alla mancanza di fede, tuttavia il suo impatto sull'istituto matrimoniale non deve essere sottovalutato.

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

Attività svolta nell'anno 2016

1. PRIMA ISTANZA

Pendenti inizio anno	352		
Introdotte nel 2016	207		
Esaminate	559		
<i>Terminate nel processo ordinario</i>	132	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	116
		<i>con sentenza negativa</i>	10
		<i>archivate</i>	6
<i>Terminate nel processo breve</i>	2	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	2
		<i>con sentenza negativa</i>	0
		<i>archivate</i>	0
Terminate, totale	134	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	118
		<i>con sentenza negativa</i>	10
		<i>archivate</i>	6
Rimaste pendenti	425	<i>di cui presentate nell'anno 2013</i>	13
		<i>nell'anno 2014</i>	64
		<i>nell'anno 2015</i>	142

2. SECONDA ISTANZA

Pendenti inizio anno	15		
Introdotte nel 2016	7	<i>di cui affermative in primo grado</i>	4
		<i>negative in primo grado</i>	3
Esaminate	22	<i>di cui rinviate a processo ordinario</i>	0
Terminate	16	<i>di cui con decreto di conferma</i>	11
		<i>con sentenza affermativa</i>	4
		<i>con sentenza negativa</i>	1
		<i>archivate</i>	0
Rimaste pendenti	6	<i>di cui da esaminare</i>	2
		<i>negative in primo grado</i>	3
		<i>a processo ordinario</i>	1

3. PRIMO GRADO – Movimento cause

Anno	Pendenti inizio anno	Introdotte	Esamate	Terminate	Sbilancio finite - libelli	Pendenti fine anno
2016	352	207	559	134	73	425
2015	346	168	514	162	6	352
2014	344	165	509	163	2	346

4. PRIMO GRADO ORDINARIO – Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione	Totale	
2016	132	116	10	126	3	0	2	1	6	87,8
2015	162	135	17	152	5	3	2	0	10	83,3
2014	163	146	11	157	4	1	1	0	6	89,6

4b. PRIMO GRADO BREVE – Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
		Affermative	Rinvio esame ordinario	Totale	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione	Totale	
2016	2	2	0	2	0	0	0	0	0	100,0

4. PRIMO GRADO – Forme di conclusione in totale

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione	Totale	
2016	134	118	10	128	3	0	2	1	6	88,0
2015	162	135	17	152	5	3	2	0	10	83,3
2014	163	146	11	157	4	1	1	0	6	89,6


5. PRIMO GRADO – Capi di nullità introdotti

Capo nullità	2016	Incidenza % sul totale
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	125	29,7
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	117	27,8
esclusione dell'indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2)	74	17,6
esclusione della prole (can. 1101 § 2)	54	12,8
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	24	5,7
simulazione totale (can. 1101 § 2)	9	2,1
esclusione del <i>bonum coniugum</i> (can. 1101 § 2)	7	1,7
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	5	1,2
timore (can. 1103)	4	1,0
difetto di forma canonica (can. 1108)	1	0,2
esclusione della sacramentalità (can. 1101 § 2)	1	0,2
condizione (can. 1102 § 1)	0	0,0
errore circa una proprietà essenziale (can. 1099)	0	0,0
errore circa una qualità della persona (can. 1097 § 2)	0	0,0
errore di persona (can. 1097 § 1)	0	0,0
impedimento non dispensato di consanguineità (can. 1091)	0	0,0
impedimento non dispensato di disparità di culto (can. 1086)	0	0,0
impedimento non dispensato di vincolo (can. 1085 § 1)	0	0,0
impotenza (can. 1084 § 1)	0	0,0
manca di sufficiente uso di ragione (can. 1095 n. 1)	0	0,0
violenza (can. 1103)	0	0,0
	Totali	421

6. PRIMO GRADO – Esito dei capi di nullità esaminati nel 2016 nelle cause terminate

Capo nullità	Capi decisi in totale	Risposta affermativa	Risposta negativa	% affermativo di ogni capo
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	78	55	23	70,5
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	72	53	19	73,6
esclusione della prole (can. 1101 § 2)	39	30	9	76,9
esclusione dell'indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2)	33	27	6	81,8
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	9	5	4	55,6
timore (can. 1103)	7	4	3	57,1
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	6	6	0	100,0
simulazione totale (can. 1101 § 2)	5	2	3	40,0
esclusione del "bonum coniugum" (can. 1101 § 2)	2	0	2	0,0
difetto di forma canonica (can. 1108)	1	1	0	100,0
esclusione della sacramentalità (can. 1101 § 2)	1	0	1	0,0
impotenza (can. 1084 § 1)	1	0	1	0,0
condizione (can. 1102 § 1)	0	0	0	0,0
errore circa una proprietà essenziale (can. 1099)	0	0	0	0,0
errore circa una qualità della persona (can. 1097 § 2)	0	0	0	0,0
errore di persona (can. 1097 § 1)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di consanguineità (can. 1091)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di disparità di culto (can. 1086)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di vincolo (can. 1085 § 1)	0	0	0	0,0
manca di sufficiente uso di ragione (can. 1095 n. 1)	0	0	0	0,0
violenza (can. 1103)	0	0	0	0,0
Totali	254	183	71	

7. PRIMO GRADO – Incidenza dei capi di nullità nelle cause terminate, anno 2016



8. PRIMO GRADO – Dati su patrocinio, tassazione, posizione p. convenuta
(133 cause terminate)

<u>PARTE ATTRICE</u>		<u>Patrono</u>				Esenzione tasse parte attrice	
Donna	Uomo	no	d'ufficio	stabile	di fiducia	Totale	Parziale
71	63	2	12	11	209	1	1
<u>PARTE CONVENUTA</u>		<u>Patrono</u>				Esenzione tasse parte convenuta	
Donna	Uomo	no	d'ufficio	stabile	di fiducia	Totale	Parziale
63	71	122	4	1	7	3	0

Posizione tenuta dalla parte convenuta nel processo

Posizione processuale	N.
Accetta	60
Non accetta	30
Giustizia tribunale	26
Non risponde	11
Disponibile a riconciliazione	0
posizioni processuali non definite	7
Totale	134

Assente / Irreperibile

Assente	25
Irreperibile	0
Totale	25

9. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte

Diocesi	2016	2015	2014	2013	2012	2011
ADRIA-ROVIGO	12	10	7	7	13	8
BELLUNO-FELTRE	4	8	4	3	0	5
BOLZANO-BRESSANONE	10	5	6	2	8	5
CHIOGGIA	0	3	0	0	8	7
CONCORDIA-PORDENONE	4	5	12	6	7	13
GORIZIA	4	1	3	3	2	3
PADOVA	37	32	35	31	41	30
TRENTO	7	6	4	7	10	7
TREVISO	27	21	22	19	21	23
TRIESTE	4	1	3	3	5	6
UDINE	13	9	8	10	16	11
VENEZIA	9	11	7	16	9	11
VERONA	44	31	22	31	34	33
VICENZA	25	20	24	25	29	30
VITTORIO VENETO	7	5	8	15	9	6
<i>Totali</i>	207	168	165	178	212	192

10. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause terminate

Diocesi	2016
ADRIA-ROVIGO	5
BELLUNO-FELTRE	2
BOLZANO-BRESSANONE	5
CHIOGGIA	0
CONCORDIA-PORDENONE	5
GORIZIA	1
PADOVA	29
TRENTO	3
TREVISO	14
TRIESTE	2
UDINE	7
VENEZIA	4
VERONA	21
VICENZA	29
VITTORIO VENETO	6
<i>Totali</i>	134

11. PRIMO GRADO – Diocesi – Esito delle cause esaminate per l'anno 2016

Diocesi	Esaminate	Terminate	Terminate			Restano da esaminare
			Affermative	Negative	Archivate	
ADRIA-ROVIGO	28	5	5	0	0	23
BELLUNO-FELTRE	17	2	2	0	0	15
BOLZANO-BRESSANONE	22	5	3	0	2	17
CHIOGGIA	3	0	0	0	0	3
CONCORDIA-PORDENONE	25	5	4	1	0	20
GORIZIA	10	1	1	0	0	9
PADOVA	105	29	26	2	1	76
TRENTO	17	3	2	1	0	14
TREVISO	71	14	14	0	0	57
TRIESTE	9	2	2	0	0	7
UDINE	33	7	3	3	1	26
VENEZIA	33	4	3	1	0	29
VERONA	92	21	18	2	1	71
VICENZA	70	30	29	0	1	40
VITTORIO VENETO	24	6	6	0	0	18
<i>Totali</i>	559	134	118	10	6	425

CAUSE DI APPELLO

Anno 2016, dati analitici e comparativi

12. SECONDO GRADO – Movimento cause

Anno	Pendenti inizio anno	Introdotte	di cui NEG. in 1 grado	Esami-nate	Rinviate a proc. ordin.	Terminate	Pendenti fine anno	di cui a proc. ordin.
2016	15	7	3	22	0	16	6	1

13. SECONDO GRADO – Forme di conclusione

Anno	Totale termin.	Decreto di conferma	Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
			Aff.	Neg.	Totale	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione	Totale	
2016	16	11	4	1	5	0	0	0	0	0	93,8

14. SECONDO GRADO – Esito dei capi di nullità nelle cause terminate nel 2016

Capo nullità	Capi decisi in totale	Risposta affermativa	Risposta negativa	% affermativo di ogni capo
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	23	20	3	87,0
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	22	18	4	81,8
esclusione dell'indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2)	14	11	3	78,6
esclusione della prole (can. 1101 § 2)	5	4	1	80,0
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	4	4	0	100,0
condizione (can. 1102 § 1)	0	0	0	0,0
difetto di forma canonica (can. 1108)	0	0	0	0,0
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	0	0	0	0,0
errore circa una proprietà essenziale (can. 1099)	0	0	0	0,0
errore circa una qualità della persona (can. 1097 § 2)	0	0	0	0,0
errore di persona (can. 1097 § 1)	0	0	0	0,0
esclusione del <i>bonum coniugum</i> (can. 1101 § 2)	0	0	0	0,0
esclusione della sacramentalità (can. 1101 § 2)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di consanguineità (can. 1091)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di disparità di culto (can. 1086)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di vincolo (can. 1085 § 1)	0	0	0	0,0
impotenza (can. 1084 § 1)	0	0	0	0,0
manca di sufficiente uso di ragione (can. 1095 n. 1)	0	0	0	0,0
simulazione totale (can. 1101 § 2)	0	0	0	0,0
timore (can. 1103)	0	0	0	0,0
violenza (can. 1103)	0	0	0	0,0
Totali	68	57	11	